

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

approfondimento di pagina 22

In particolare, al preposto (art. 19) spetta di:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e dei mezzi di protezione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le misure prese o da prendere;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze di mezzi/attrezzature di lavoro/DPI e qualsiasi altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- frequentare appositi corsi di formazione.

I contenuti della formazione sono puntualmente dettati dall'Accordo Stato/Regioni e Province autonome n. 221 del 21 dicembre 2011.

